

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PRESTAZIONALE**PROCEDURA TELEMATICA**

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. b), D. LGS N. 36/2023 e s.m.i. E DEL REGOLAMENTO APPALTI LAVORI FORNITURE E SERVIZI – DEL SERVIZIO DI VIGILANZA DI IMMOBILI MEDIANTE PATTUGLIAMENTO, VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA ANTICENDIO

Codice C.I.G.:	da ottenere
Codice C.P.V.:	79714000-2 Servizi di videosorveglianza
Tipo di procedura:	Affidamento diretto
Importo a base d'appalto:	€ 15.720,00 (euro quindicimilasettecentoventi/00) al netto di IVA di legge
Oneri della sicurezza aziendale:	€ 471,60 (euro quattrocentosettantuno/60) - compresi nel prezzo e soggetti a ribasso
Costi della manodopera:	€ 5.502,00 (euro cinquemilacinquacentodue/00) – compresi nel prezzo e soggetti a ribasso
Incentivi ex Art.45 D.Lgs 36/2023:	€ 314,40 (euro trecentoquattordici/40)
Somme a disposizione della S.A.:	€ 16.034,40 (euro sedicimilatrentaquattro/40) netto di IVA
Durata del contratto:	- 36 mesi dal 01/08/2026 per il servizio di vigilanza antincendio e installazione di n. 4 sim presso la discarica di via Cornacchia a Maiolati Spontini; - 31 mesi dal 01/01/2027 per i servizi di collegamento allarme e pattugliamento ispettivo presso la sede di Via Petrarca a Moie; - 31 mesi dal 01/01/2027 per i servizi di videosorveglianza e collegamento allarme presso la discarica di via Cornacchia a Maiolati Spontini; - è prevista l'opzione di proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico.

Art. 1**Oggetto del servizio**

Il presente capitolato disciplina il contratto per il **SERVIZIO DI VIGILANZA DI IMMOBILI MEDIANTE PATTUGLIAMENTO, VIDEOSORVEGLIANZA E VIGILANZA ANTICENDIO**

Art. 2**Modalità di espletamento e caratteristiche tecniche del servizio**

Il servizio dovrà essere effettuato presso la sede della Sogenus Spa sita a Maiolati Spontini (An) in Via Cornacchia, 12. Il presente capitolato regola le modalità di svolgimento e le caratteristiche tecniche e

prestazionali.

Art. 3

Durata contrattuale

La durata del contratto è prevista in:

- 36 mesi dal 01/08/2026 per il servizio di vigilanza antincendio e installazione di n. 4 sim presso la discarica di via Cornacchia a Maiolati Spontini;
- 31 mesi dal 01/01/2027 per i servizi di collegamento allarme e pattugliamento ispettivo presso la sede di Via Petrarca a Moie;
- 31 mesi dal 01/01/2027 per i servizi di videosorveglianza e collegamento allarme presso la discarica di via Cornacchia a Maiolati Spontini;
- è prevista l'opzione di proroga dello stesso alla scadenza, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i., al fine di individuare il nuovo operatore economico.

Art. 4

Importo del servizio

il corrispettivo per la esecuzione del servizio in oggetto è stabilito in **€ 15.720,00 (euro quindicimilasettecentoventi/00)**, oltre I.V.A., come risulta dal quadro economico, ed il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario, previa verifiche di legge e ricezione della fattura con I.V.A. a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese.

Il corrispettivo da corrispondere alla ditta affidataria sarà stabilito in base ai quantitativi delle prestazioni svolte moltiplicati per i prezzi unitari.

L'importo si intende comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio e per ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione della prestazione, nonché dell'utile di impresa.

Al termine del servizio, l'operatore economico dovrà emettere fattura elettronica con I.V.A. di legge.

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

La SO.GE.NU.S. S.p.A. nomina Direttore dell'Esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, l'Ing. Giuseppe Dottori.

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio della esecutività del contratto avviene nella data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'esecuzione del servizio.

Preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà:

- Trasmettere la dichiarazione, redatta nei modi di legge, contenente gli estremi del conto dedicato presso cui la SO.GE.NU.S. S.p.A. effettuerà mediante bonifico il pagamento del corrispettivo. Ove l'aggiudicatario non provveda nei tempi previsti da SO.GE.NU.S. S.p.A. a presentare la dichiarazione, verrà escluso dalla procedura di gara.
- Comunicare il nome del titolare/legale rappresentante che sottoscriverà il contratto.
- Comunicare il nome del referente dell'operatore economico per l'esecuzione del contratto.

d. Trasmettere il certificato di rilascio della cauzione definitiva.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere all'adozione degli atti amministrativi propedeutici alla risoluzione del contratto, ai sensi dei successivi art 21 e art. 23 del presente Capitolato.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dal fornitore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'O.E., se non disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal medesimo.

Art. 8

Varianti

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs n. 36/2023, le varianti che si rendano necessarie, posta la natura e la specificità dei beni oggetto del servizio, per fatti sopravvenuti e imprevedibili, per adeguare l'impostazione contrattuale, qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia dei beni oggetto del servizio. In tali evenienze, la SO.GE.NU.S. SpA si riserva di applicare l'art. 120, comma 9 del Codice.

Art. 9

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 10

La verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Responsabile del Progetto o il Direttore dell'Esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente.

La stazione appaltante si rивarrà della penale sul corrispettivo del servizio.

Art. 12

Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate:

- revoca degli affidamenti a SO.GE.NU.S. S.p.A. da parte degli Enti e Società appaltanti;
- in caso di modifiche delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano gli affidamenti appaltati a SO.GE.NU.S. S.p.A.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi senza giustificati motivi, da considerarsi tale nel caso in cui

l'affidatario non dia seguito al servizio nei tempi previsti dal contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge (art. 120, comma 1, lett. d) del Codice);
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento dei beni oggetto del servizio. Qualora si addenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 13

Recesso

SO.GE.NU.S. S.p.A. si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere unilateralmente in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre il decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 14

Pagamento delle fatture

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **M5UXCR1**, previa verifica della corretta esecuzione del servizio.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché,

nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna.

Art. 15

Revisione prezzi

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione del prezzo sarà oggetto di riscontro con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà avere la conseguente, eventuale determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 16

Anticipazione del prezzo

Su richiesta dell'appaltatore, potrà essere concessa l'anticipazione del corrispettivo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio del servizio ovvero dalla data del Verbale di Avvio del servizio.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 17**Responsabilità dell'appaltatore**

Il fornitore è responsabile ed obbligato:

- 1) a comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo della Azienda e i dati del mezzo di trasporto che consegnerà i contenitori;
- 2) ad osservare tutte le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro
- 3) ad assumere la piena responsabilità tecnica, civile, amministrativa e penale dell'operato dei propri addetti al servizio.

Art. 18**Tutela dei lavoratori**

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento attualmente in vigore e le leggi in materia.

In materia di sicurezza sul lavoro, il fornitore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'affidatario è invitata per iscritto dal responsabile della procedura a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la S.A. può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidataria in esecuzione del contratto.

Art. 19**Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice le eventuali spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente, ove dovuta, dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 20**Divieto di cessione del contratto. Subappalto**

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'affidamento a terzi della integrale esecuzione del servizio, così come l'esecuzione prevalente della stessa. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 21

Completamento delle prestazioni nel caso di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 22

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di ANCONA.

Art. 23

Obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Costituisce motivo di risoluzione del contratto ogni caso di violazione del DPR 62/2013, del Codice di Comportamento e Codice Etico nonché del Modello 231 e PTPCT vigenti per la SA.

Gli obblighi di condotta previsti dal "DPR 62/2013, dal Codice di Comportamento e Codice Etico nonché del Modello 231 e PTPCT vigenti per la SA, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore di SO.GE.NU.S. S.p.A.).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". SO.GE.NU.S. S.p.A. comunica che l'indirizzo URL del sito aziendale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente https://www.sogenus.com/?page_id=18667.

Art. 24

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per gli appalti di lavori, forniture e servizi di SO.GE.NU.S. S.p.A. per le parti ancora in vigore

Art. 25

Privacy

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la SO.GE.NU.S. S.p.A. ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC amministrazione@pec.sogenus.com , tel. 0731/705088, mail amministrazione@sogenus.com ;
- b) il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dottor Aldo Giacomo Colantuno ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC rdp@sogenus.com;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della SO.GE.NU.S. S.p.A. implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 25

Disposizione finale

In caso di dismissione delle attività enunciate nelle parti iniziali del presente Capitolato d'appalto e prestazionale per passaggio delle stesse ad altra azienda o in caso di fusione e/o incorporazione di SO.GE.NU.S. S.p.A. in altra azienda, il contratto derivante dall'esito della procedura in oggetto potrà essere ceduto al futuro operatore economico esecutore delle prestazioni o all'operatore economico in cui SO.GE.NU.S. S.p.A. verrà incorporata o fusa.

II R.U.P.

SO.GE.NU.S. S.p.A.
Rag. Stefano Giaccaglia
Responsabile II^a Unità Organizzativa
Ufficio Amministrativo
Responsabile Unico del Progetto

